



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE FEDERALE D'APPELLO

#### III SEZIONE

#### RIUNIONE GIOVEDI' 5 LUGLIO 2018

**1. Ricorso Calc. TOMASELLO LORIS (all'epoca dei fatti INAMMISSIBILE  
tesserato per la società ASD Pol. Magica)**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC inflitta al reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8080/236 pfi17-18 CS/sds del 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.5.2018)

**2. Ricorso Calc. LO PRESTI VINCENZO (all'epoca dei fatti RESPINTO  
tesserato per la società PGS S. PIO X)**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC inflitta al reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8080/236 pfi17-18 CS/sds del 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.5.2018)

**3. Ricorso ASD SAN SEBASTIANO FC RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 7 inflitta al Sig. Borrelli Luca, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD FC Mari (ora ASD San Sebastiano FC), per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43, commi 1 e 6 NOIF;

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





- penalizzazione di punti 3 in classifica ed ammenda di € 300,00 inflitta alla società reclamante, per violazione dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9226/515 pfi 17-18/CS/am del 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018)

#### **4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento della sig.ra Mastrella Antonella e della società ASD Anzio Calcio 1924 seguito proprio deferimento nota 9101/377 pf 17-18/GC/GP/ma del 23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71 del 12.6.2018)

**RESPINTO**

#### **5. Ricorso FC APRILIA SSD SRL**

avverso le sanzioni:

- 1) inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Tassinari Ivano, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- 2) ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 9963/528 pf 17-18 GC/GP/ma del 10.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018)

**INAMMISSIBILE**

#### **6. Ricorso ASD RINASCITA CAVA 2000**

avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica e dell'ammenda di € 150,00 inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 9154/444 pfi 17-18 CS/ec del 26.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018)

**RESPINTO**

#### **7. Ricorso COMMISSARIO STRAORDINARIO**

avverso la mancata applicazione delle misure

**ACCOLTO** e, per l'effetto, onera la società Cerchiara 1990 del versamento a favore della



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

---

amministrative previste dal Com. Uff. n. 104/A e dell'art. 16, comma 4 bis C.G.S. nei confronti del sig. Domenico Di Eusanio, tesserato per la società Cerchiara 1990, seguito gara Cerchiara 1990/Canzano del 14.4.2018 – campionato III^ Categoria (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Teramo Com. Uff. n. 43 del 20.4.2018)

FIGC, ex Com. Uff. 104/A del 17.12.2014 della somma di € 660,00.